



Allegato al Decreto del Commissario  
ad ACTA

n. 104/2016 del 21 SET. 2016



ALLEGATO A

**MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO  
(ALLEGATO 2) AL DECRETO COMMISSARIALE N. 73/2016:**

**NEL PREAMBOLO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PRIMA DELL'ARTICOLATO:**

1. A seguito della contrattazione informatizzata si elimina nell'intestazione "stipulato in Pescara, data";
2. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, \_\_\_\_\_, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto del/dei Laboratorio/i di Analisi/Consorzio e dei singoli consorziati ai fini dell'art 2 del presente contratto/ Centro di Fisiokinesiterapia/Studio di Radiologia/Casa di Cura/Professionista accreditato per la branca specialistica di \_\_\_\_\_, con sede operativa/ambulatorio/studio in \_\_\_\_\_ (di seguito "Erogatore privato");
3. l'Erogatore è accreditato ai sensi della L.R. 32/2007 (definitivamente con Decreto Commissariale n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
4. viene rettificato il riferimento al DCA 50/11 con l'indicazione del "Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012 del 14/11/2012 recante "Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate";

**NELL'ARTICOLATO:**

- **Art. 2, Durata, comma 1:** Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016. Per le strutture aderenti ai consorzi il presente atto impegna il consorzio a far data dalla sottoscrizione, mentre per il periodo precedente il legale rappresentante sottoscrive, su delega dei singoli consorziati, ed in nome e per conto degli stessi.
- **Art. 5, Criteri di ripartizione della spesa preventivata, comma 11:** A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile, fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 3. Per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto l'oscillabilità è fissata al 30% al fine di non pregiudicare le attività programmate.
- **Art. 12, Modalità di fatturazione, comma 7:** Prima delle liquidazioni la ASL richiede all'Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di "definitivo accertamento" delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
- **Art. 19, Controversie, comma 1:** Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo, ovvero il concorrente foro del luogo ove è ubicato l'Erogatore.